



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 36 del 23.07.2020

COPIA

Oggetto: Modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 72 del 3 ottobre 1994.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di luglio, nella sede comunale, alle ore 16:00, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	CARDIA MARIA FABIOLA	P
CINELLI MARCO	A	PILI VANINA	A
DEMEGLIO PAOLA	P	MEREU MARTINA	A
LEDDA IGNAZIA	P	SPIGA MARIO	P
MUSCAS LUCIANO	P	PIERETTI RICCARDO	P
SCHIRRU GIAN FRANCO	A	ASUNIS LUANA	A
SERRAU MARIO ALBERTO	P	ARGIOLAS FRANCESCO	P
CRISPONI ANNETTA	P	RIJO ELISABETH	A
MURA IGINO	P	IBBA GIOVANNI	P
MURA MICHELA	P	LOCCI IGNAZIO	P
SERRA FRANCESCO	P		

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 6

Il Presidente MUSCAS LUCIANO, assume la presidenza.

Partecipa la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Risultano presenti gli assessori: SECHI ROSALIA - TACCORI MATTEO - ZANDA ELISEO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 72 del 3 ottobre 1994 e integrato con deliberazioni consiliari numero 5 del 5 marzo 2008 e numero 49 del 21 luglio 2011;

Ritenuto opportuno che, alla luce delle criticità emerse nel tempo nella gestione dei servizi cimiteriali, al Regolamento debbano essere apportate alcune modifiche e innovazioni per meglio adeguare il dettato normativo alla situazione corrente e con l'obbiettivo di stabilire criteri certi e omogenei che permettano di produrre effetti pratici ed efficaci nel tempo;

Atteso che la proposta di modifica, a tal fine rivolta ed elaborata di concerto fra l'amministrazione comunale e il Settore Anagrafe, Servizi Elettorali, Contenzioso, Cultura, Sport Spettacoli e Biblioteca, all'interno del quale è collocata la competenza alla gestione amministrativa del Cimitero comunale, si concretizza in particolare:

1. nella modifica di seguenti articoli:

Articolo 35 - Deposito provvisorio

Articolo 56 - Modalità di concessione

Articolo 86 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

2. nonché nella introduzione dei seguenti articoli:

Articolo 40-bis - Traslazione

Art. 56-bis - Ricongiungimento fra coniugi e parenti di primo grado

Art. 56-ter - Inserimenti nelle sepolture di cui all'art. 54, comma 4, lettera a)

Articolo 56 - quater - Inserimenti nelle sepolture di cui all'art. 54, comma 4) lettera b

come meglio descritto nel documento allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Precisato che ogni modifica al tariffario vigente, approvato con deliberazione di Giunta comunale numero 41 del 15 febbraio 2013 e scaturente dall'approvazione alle modifiche regolamentari oggetto della presente deliberazione, verrà assunta con atto della Giunta comunale, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento di Polizia Mortuaria;

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, numero 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

Vista la Legge regionale del 2 agosto 2018 numero 32 "Norme in materia funebre e cimiteriale";

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Sentita l'esposizione dell'argomento fatta dall'assessore Taccori Matteo, come riportata nel verbale integrale della seduta;

Sentite le dichiarazioni di voto a favore da parte della Consigliera Crisponi Annetta e della Consigliera Cardia M. Fabiola, per le motivazioni riportate nel verbale integrale della seduta.

Con 15 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di modificare il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 72 del 3 ottobre 1994 e integrato con deliberazioni di Consiglio comunale numero 5 del 5 marzo 2008 e numero 49 del 21 luglio 2011;
2. Di approvare a tal fine la proposta di modifica al Regolamento contenuta nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di precisare che ogni modifica al tariffario vigente, approvato con deliberazione di Giunta comunale numero 41 del 15 febbraio 2013 e scaturente dall'approvazione alle modifiche regolamentari oggetto del presente atto, verrà assunta con atto della Giunta comunale, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento di Polizia Mortuaria;
4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Anagrafe, Servizi Elettorali, Contenzioso, Cultura, Sport Spettacoli e Biblioteca, all'interno del quale è collocata la competenza alla gestione amministrativa del Cimitero comunale, alla predisposizione di tutti gli atti gestionali conseguenti all'approvazione delle modifiche regolamentari di cui al presente atto;

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 15 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 09/07/2020

IL RESPONSABILE
F.TO PIERLUIGI DEIANA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO LUCIANO MUSCAS

LA VICESEGRETARIA COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/07/2020 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **27/07/2020** al **11/08/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 27/07/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 11/08/2020

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 28.07.2020



Comune di Sestu
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Anagrafe, Servizi Elettorali, Contenzioso, Cultura, Sport Spettacoli e Biblioteca

Articolo da modificare

Testo vigente:

Articolo 35 - Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dai responsabili comunali del servizio di polizia mortuaria limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati purché sia inferiore a 18 mesi rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 36 mesi.

(4) Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori il Sindaco previa diffida servendosi del deposito cauzionale di cui sopra provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma una volta inumata non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) È consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Nuova versione del comma 1 dell'art 35

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo - in via prioritaria "di risulta" o, ove non presente, sito in blocco di nuova costruzione - previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

Disposizioni da introdurre al comma 2 dell'art 35

d) a seguito di istanza di riavvicinamento fra coniugi, conviventi, uniti civilmente o parenti di primo grado, nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 56-bis del presente regolamento.

Disposizioni da introdurre a chiusura dell'articolo

(7) Nelle ipotesi di deposito provvisorio di cui alla lettera d) il canone di utilizzo, quantificato dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva collocazione in posta definitiva, verrà versato direttamente in sede di rilascio di nuova concessione con possibilità di effettuare un conguaglio su quanto dovuto a titolo di tariffa per quest'ultima.

Nuovo testo dell'art 35 modificato ed integrato:

Articolo 35 - Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo - in via prioritaria "di risulta" o, ove non presente, sito in blocco di nuova costruzione - previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.

d) a seguito di istanza di riavvicinamento fra coniugi, conviventi, uniti civilmente o parenti di primo grado, nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 56-bis del presente regolamento.

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile comunale del servizio di polizia mortuaria limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati purché sia inferiore a 18 mesi rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 36 mesi.

(4) Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori il Sindaco previa diffida servendosi del deposito cauzionale di cui sopra provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma una volta inumata non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) È consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

(7) Nelle ipotesi di deposito provvisorio di cui alla lettera d) il canone di utilizzo, quantificato dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva collocazione in posta definitiva, verrà versato direttamente in sede di rilascio di nuova concessione con possibilità di effettuare un conguaglio su quanto dovuto a titolo di tariffa per quest'ultima.

Articolo da introdurre ex novo

Articolo 40-bis

Traslazione

(1) La traslazione è consentita nei seguenti casi:

- a. per gli spostamenti in file più basse rispetto alla postazione di assegnazione originaria; in tale ipotesi la traslazione può avvenire in via principale in loculi o nicchie *cd. di risulta*, cioè già utilizzati e resisi liberi ovvero in loculi siti in blocchi di nuova costruzione limitatamente al 10% dei posti totali di ogni singolo blocco. Detta percentuale è da intendersi applicabile al blocco in cui stanno avvenendo le tumulazioni al momento della richiesta di traslazione ragione per cui sino al completo esaurimento dello stesso non sarà possibile procedere agli spostamenti su eventuali blocchi di nuova costruzione non ancora utilizzati.
- b. in caso di avvicinamento fra coniugi, conviventi, uniti civilmente o parenti di primo grado, secondo quanto disposto nello specifico dall'articolo 56-bis del presente regolamento;
- c. per gli spostamenti da un loculo o da una nicchia cineraria in manufatti o aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività di cui all'art. 54, comma 4, lettera b), previa fattibilità del progetto e versamento dell'eventuale relativa tariffa in vigore, in armonia di quanto disposto dall'articolo 56-quater del presente regolamento;
- d. per i casi di cui all'articolo 65;

(2) I costi per il servizio di traslazione, eccettuata l'ipotesi di cui alla lettera d), sono a carico del richiedente e devono essere sostenuti prima dell'intervento.

(3) La richiesta dovrà essere inoltrata dal concessionario o dagli aventi titolo da quest'ultimo; la stessa deve essere manifestata con attestazione che non vi siano parenti, familiari o aventi diritto contrari e che il richiedente agisce in nome e per conto di tutti gli aventi titolo liberando l'amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità relativa a eventuali controversie derivanti dalla traslazione.

(4) La traslazione implica inoltre rinuncia al manufatto di primaria assegnazione e comporta stipula di nuova concessione; tuttavia, la decorrenza dei termini rimarrà quella indicata nel primo atto. Ai fini tariffari, si rinvia all'articolo 61 del presente regolamento.

(5) L'accoglimento della richiesta presuppone la verifica dell'adempimento anche in ordine all'obbligo di versamento della tariffa riferita alla concessione originaria: l'istante dovrà pertanto, al fine di essere autorizzato all'operazione, regolarizzare tutti i versamenti dovuti ai sensi del presente regolamento. In caso contrario verrà presa in considerazione la domanda successiva in ordine cronologico.

(6) Per motivi di ordine tecnico e igienico sanitario non sono consentiti trasferimenti di salme contenute in feretri inumati, salvo che le salme vengano, previamente, sottoposti alla cremazione o riduzione resti.

(7) Il manufatto di provenienza deve essere lasciato con la lastra in idonee condizioni. Ove compatibili, le lastre fra manufatti possono essere interscambiate. Diversamente, il richiedente dovrà versare il costo della lastra previsto in tariffa, salvo i casi in cui il trasferimento avvenga da o verso manufatti che, già in origine, non erano dotati di lastra.

Articolo da modificare

Testo vigente:

Articolo 56

Modalità di concessione

(1) La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 54 può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

(2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

(3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(4) La concessione può anche essere effettuata in deroga al primo comma e nei limiti della disponibilità a favore di richiedenti viventi, di età superiore ai 65 anni con particolare riferimento alle esigenze di sistemazione in poste adiacenti di coniugi o parenti entro il primo grado.

(5) La concessione di aree e di manufatti a uso di sepoltura per famiglie e collettività nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 54 è data in ogni tempo secondo la disponibilità osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

(6) La concessione non può essere fatta a persona o a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Disposizione da introdurre

(1-bis). E' unicamente ammessa la concessione di loculi o di nicchie cinerarie in ultima fila a persone in vita, residenti nel Comune, le quali non abbiano nè coniuge, nè convivente (secondo la valutazione di cui all'art. 57, comma 5), nè l'unito civilmente né parenti entro il 2° grado e che al momento della richiesta abbiano compiuto l'80° anno di età.

(2-bis) L'assegnazione in altra fila non può essere iniziata prima che risultino esauriti i loculi o le nicchie cinerarie della fila precedente.

(3-bis) Ad eccezione di quanto sopra e previa valutazione del Comune, potrà essere assegnato un manufatto posto in 1° o in 2° fila qualora il coniuge superstite, convivente (secondo la valutazione di cui all'art. 57, comma 5), l'unito civilmente ovvero un parente di primo grado rispetto al defunto sia portatore di un handicap fisico da cui scaturisca un'impossibilità irreversibile di deambulazione ovvero gravi difficoltà motorie, esse stesse irreversibili, che risultino da certificazione medica.

(3-ter) A scelta del richiedente, l'assegnazione può avere ad oggetto, ove disponibili, anche loculi o nicchie cinerarie *cd. di risulta*, cioè già utilizzati e resi liberi all'interno del Cimitero, con applicazione di una riduzione tariffaria. Ove non dotati di lastra e ove la stessa non sia comunque nella disponibilità del Comune, sulla tariffa di concessione verrà applicato uno sconto.

Disposizione da abrogare

Comma 4 (vigente): "La concessione può anche essere effettuata in deroga al primo comma e nei limiti della disponibilità a favore di richiedenti viventi, di età superiore ai 65 anni con particolare riferimento alle esigenze di sistemazione in poste adiacenti di coniugi o parenti entro il primo grado".

Nuovo testo dell'art 56 modificato ed integrato:

Articolo 56

Modalità di concessione

(1) La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 54 può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli osarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

(1-bis). E' unicamente ammessa la concessione di loculi o di nicchie cinerarie in ultima fila a persone in vita, residenti nel Comune, le quali non abbiano nè coniuge, nè convivente (secondo la valutazione di cui all'art. 57, comma 5) nè l'unito civilmente né parenti entro il 2° grado e che al momento della richiesta abbiano compiuto l'80° anno di età.

(2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

(2-bis) L'assegnazione in altra fila non può essere iniziata prima che risultino esauriti i loculi o le nicchie cinerarie della fila precedente.

(3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(3-bis) Ad eccezione di quanto sopra e previa valutazione del Comune, potrà essere assegnato un manufatto posto in 1° o in 2° fila qualora il coniuge superstite o convivente (secondo la valutazione di cui all'art. 57, comma 5), l'unito civilmente ovvero un parente di primo grado rispetto al defunto sia portatore di un handicap fisico da cui scaturisca un'impossibilità irreversibile di deambulazione ovvero gravi difficoltà motorie, esse stesse irreversibili, che risultino da certificazione medica.

(3-ter) A scelta del richiedente, l'assegnazione può avere ad oggetto, ove disponibili, anche loculi o nicchie cinerarie *cd. di risulta*, cioè già utilizzati e resi liberi all'interno del Cimitero, con applicazione di una riduzione tariffaria. Ove non dotati di lastra e ove la stessa non sia comunque nella disponibilità del Comune, sulla tariffa di concessione verrà applicato uno sconto.

(4) abrogato

(5) La concessione di aree e di manufatti a uso di sepoltura per famiglie e collettività nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 54 è data in ogni tempo secondo la disponibilità osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

(6) La concessione non può essere fatta a persona o a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo da introdurre ex novo

Art. 56-bis

Ricongiungimento fra coniugi e parenti di primo grado.

(1) In qualsiasi blocco che non sia di nuova costruzione, nel caso in cui il loculo adiacente ad un defunto risulti libero, la traslazione è sempre consentita per consentire l'avvicinamento del proprio coniuge, del convivente (secondo la valutazione di cui all'art. 57, comma 5) dell'unito civilmente o parente di primo grado, sepolto o tumulabile in altra sede. In tali blocchi è inoltre consentito il riavvicinamento ove vi siano due loculi adiacenti inutilizzati e liberi.

(2) Qualora l'ipotesi di cui al comma 1 non sia possibile, nei blocchi di nuova costruzione, in concomitanza con la tumulazione di un defunto potrà essere richiesta la disponibilità di un secondo loculo, al primo adiacente, al fine di consentire il riavvicinamento del coniuge, del convivente (secondo la valutazione di cui all'art. 57, comma 5), dell'unito civilmente o parente di primo grado già deceduto e sepolto in altra sede.

(3) Tale richiesta, sempre nei blocchi di nuova costruzione, può essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui l'esigenza di riavvicinamento abbia ad oggetto due defunti già sepolti in sedi differenti.

(4) Per ciascun nuovo blocco di loculi verranno prese in considerazione un numero massimo di domande stabilito dalla Giunta comunale, a seconda delle differenti possibilità di costruzione dei manufatti nel tempo. Nell'ipotesi in cui i loculi siano in via di esaurimento o comunque in numero pari o inferiore alle dieci unità, il Comune si riserva di dare seguito alla richiesta a seguito della costruzione di un nuovo blocco, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della stessa.

(5) In tale ultima ipotesi, a scelta dell'interessato, il feretro ancora da tumulare potrà essere riposto in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 35, in un loculo cd. di risulta, ove disponibile; ciò in attesa della disponibilità di due postazioni ravvicinate nel blocco di destinazione finale.

(6) In tutti i casi di riavvicinamento si rispetterà l'ordine progressivo dei loculi, senza poter esprimere preferenza sui posti di assegnazione destinati al ricongiungimento.

(7) In armonia con quanto disposto dall'articolo 40-bis, comma 1, lettera c) è consentita la traslazione quando il riavvicinamento dei coniugi, dei conviventi, degli uniti civilmente o dei parenti di primo grado debba avvenire in manufatti o aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività di cui all'art. 54, comma 4, lettera b), previa fattibilità del progetto ed eventuale versamento della relativa tariffa in vigore.

(8) La domanda viene presentata da un parente o familiare di grado più prossimo ai defunti con l'attestazione che non vi siano altri parenti, familiari contrari e che l'istante agisce in nome e per conto di tutti gli aventi titolo liberando l'amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità relativa a eventuali controversie derivanti dall'operazione di riavvicinamento.

(9) Le spese per la traslazione per riavvicinamento sono a carico del richiedente e sono da sostenere per ogni traslazione coinvolta. Nell'ipotesi di cui al comma 5, verrà richiesto esclusivamente il pagamento di una traslazione. A seguito di un riavvicinamento comportante rinuncia della concessione del manufatto di originaria assegnazione si applica l'articolo 61 del presente regolamento.

Articolo da introdurre ex novo

Art. 56-ter

Inserimenti nelle sepolture di cui all'art. 54, comma 4, lettera a).

(1) Nello stesso loculo, anche di risulta, oltre al feretro, possono essere collocate, se vi è spazio sufficiente, una o più urne cinerarie o cassette-ossario, contenenti i resti ossei o le ceneri di persone legate alla salma del defunto che vi è tumulato da rapporti di coniugio, di convivenza (secondo la valutazione di cui all'art. 57, comma 5), di unione civile o di parentela.

(2) Nella stessa nicchia cineraria, anche di risulta, oltre a un'urna cineraria, possono essere collocate, se vi è spazio sufficiente, una seconda o più urne cinerarie o cassette-ossario, contenenti i resti ossei o le ceneri di persone legate ai resti del defunto da rapporti di coniugio, di convivenza (secondo la valutazione di cui all'art. 57, comma 5), di unione civile o di parentela.

(3) In un unico loculo, anche di risulta, oltre a urne cinerarie o cassette-ossario eventualmente già presenti, se vi è spazio sufficiente, può altresì essere collocato un feretro contenente la salma di persona legata al defunto o ai defunti, i cui resti sono già custoditi nel loculo, da rapporti di coniugio, di convivenza (secondo la valutazione di cui all'art. 57, comma 5), di unione civile o di parentela.

(4) I costi dell'inserimento sono a carico del richiedente. A seguito dell'intervento, e per tutti i casi di inserimento di cui al presente articolo, la concessione rilasciata per la prima tumulazione o per la prima deposizione di urna cineraria viene automaticamente rinnovata con nuova decorrenza dal momento dell'operazione di inserimento, alla quale verrà fatto riferimento nell'atto di rinnovo. La tariffa da corrispondere per l'inserimento di resti sarà calcolata secondo la formula:

$$\{[(TCO/30) \times (30-AR)]+TF\}$$

dove TCO è la tariffa versata per la concessione originaria, AR sono gli anni che, al momento dell'inserimento, residuano per addivenire alla scadenza della concessione originaria e TF è la tariffa fissa stabilita per gli inserimenti.

In caso di ulteriore rinnovo, la tariffa corrispondente potrà essere incrementata da una tariffa fissa da stabilirsi per le ipotesi di rinnovo di concessione dei manufatti al cui interno siano stati operati degli inserimenti.

Ai fini di un eventuale rimborso scaturente da un rapporto concessorio previgente cui si rinuncia a favore dell'inserimento di cui al presente articolo, si applica l'art. 61 del presente regolamento.

L'Ente si riserva di stabilire una soglia minima tariffaria al di sotto della quale sarà dovuto unicamente il pagamento per l'eventuale servizio della traslazione.

Articolo da introdurre ex novo

Articolo 56 - quater

Inserimenti nelle sepolture di cui all'art. 54, comma 4, lettera b).

(1) In armonia con quanto previsto dall'art. 70, comma 3 del presente regolamento, nelle aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base alla superficie dell'area e in osservanza di quanto disposto dagli articoli 68 e ss. del D.P.R. 285/90, dalla Legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018 nonché dalla normativa in materia; in ogni caso, qualora possibile l'inserimento di nuovi feretri a terra nel rispetto delle norme citate, dovrà essere parimenti effettuato, per ogni feretro, un pagamento di una somma ricavata dividendo la tariffa in vigore per il numero delle sepolture già esistenti e moltiplicando il ricavato per il numero delle sepolture che si vogliono aggiungere.

(2) L'inserimento di un nuovo feretro lascia invariata la scadenza prevista nella concessione originaria la quale deve essere comunque integrata con relativa annotazione dell'inserimento. Ai fini tariffari si applica l'art. 61 del Regolamento laddove il feretro di cui si chiede l'inserimento sia traslato da un loculo alla cui concessione si rinuncia.

(3) Se l'inserimento viene richiesto entro cinque anni dalla scadenza della concessione originaria, dovrà essere versata direttamente la tariffa di rinnovo, fermo restando l'applicazione analogica dell'articolo 61 del presente Regolamento.

(4) Lasciando inalterato il numero delle salme previsto in concessione, nel limite della superficie dell'area e nel rispetto delle norme di legge, è possibile autorizzare l'inserimento di resti ossei o di urne cinerarie di persone comunque legate dal vincolo familiare di cui all'art. 57. Il costo dell'inserimento viene determinato con tariffa fissa stabilita dalla Giunta comunale. La scadenza, in tali casi, rimane comunque quella prevista nella concessione originaria.

Articolo da modificare

Testo vigente:

Articolo 86

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Gli adempimenti di cui all'art. 60 relativi alla individuazione dei destinatari delle concessioni pregresse dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Salvo quanto previsto ai precedenti commi il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Disposizione di cui si propone l'introduzione

(1-bis) Le disposizioni di natura concessoria e tariffaria, introdotte con deliberazione di Consiglio comunale n° del _____ non hanno efficacia retroattiva.

Nuovo testo integrato

Articolo 86

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(1-bis) Le disposizioni di natura concessoria e tariffaria, introdotte con deliberazione di Consiglio comunale n° del_____ non hanno efficacia retroattiva.

(2) Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Gli adempimenti di cui all'art. 60 relativi alla individuazione dei destinatari delle concessioni pregresse dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(6) Salvo quanto previsto ai precedenti commi il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.